

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ROCCADASPIDE – SA

LINEE GUIDA

PER IL CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

E

DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(DPR. N. 445/2000 – D.LGS. N. 33/2013 ART. 35)

SOMMARIO

1. OGGETTO E FINALITÀ
2. DEFINIZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
3. TIPOLOGIA DEI CONTROLLI
4. MODALITÀ DEI CONTROLLI
5. IRREGOLARITÀ ED OMISSIONI
6. FALSITÀ DELLE DICHIARAZIONI
7. TITOLARITÀ DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO
8. CONTROLLO PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA
ESECUTIVA N. 57 DEL 19.10.2017

1- OGGETTO E FINALITÀ

1.1-Il presente atto disciplina i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà presentate alla Comunità Montana. Disciplina, altresì, i controlli richiesti da altre Amministrazioni Pubbliche, da gestori ed esercenti di servizi pubblici, nonché da privati che accettano autocertificazione, su dati ed informazioni contenute nelle proprie banche dati.

1.2 - I controlli della Comunità Montana sulle dichiarazioni sostitutive, prodotte nell'ambito di propri procedimenti amministrativi, ed i riscontri effettuati per altri soggetti sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali reati in relazione all'ottenimento di benefici o provvedimenti.

2- DEFINIZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

2.1- Per autocertificazioni si intendono le dichiarazioni, anche inserite in istanze inoltrate alla Comunità Montana, prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, e sottoscritte dall'interessato con le modalità richiamate nell'art.3 del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le autocertificazioni possono comprovare i seguenti stati, qualità personale e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Non sono sostituibili con autocertificazione, come ribadito dall'art. 49 del citato Testo Unico, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità alle norme dell'Unione Europea, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni delle normative di settore.

2.2- L'Amministrazione provvede, qualora l'interessato lo dichiara, all'acquisizione diretta delle notizie certificabili dalla stessa o da altre amministrazioni pubbliche oppure contenute in documenti dalle stesse posseduti.

2.3- L'esibizione del documento di riconoscimento, per i dati in esso contenuti (nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e codice fiscale, per i possessori di carta di identità elettronica), ha lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. La copia del documento è allegata al fascicolo.

2 bis -DEFINIZIONE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

2.bis 1 - Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, come ribadito dal citato T.U, possono essere rese per fatti, stati e qualità personali non rilevabili da certificazioni, pubblici registri, albi od elenchi, e devono riguardare la sfera di conoscenza personale dell'interessato. A tale categoria appartengono anche le dichiarazioni di conformità all'originale delle copie di documenti, che ai sensi dell'art. 19/bis del citato T.U., introdotto con l'art. 15 della legge 16.01.2003, n.3, possono essere apposte in calce alle copie stesse.

Le dichiarazioni dell'atto di notorietà, che possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, possono essere espressamente richieste o prodotte dai soggetti per evidenziare fatti e circostanze, nell'interesse del dichiarante.

2.bis 2- Per i soggetti che si trovino in situazioni di impedimento alla sottoscrizione o di temporaneo impedimento alla dichiarazione oppure di soggezione a potestà dei genitori, o di tutela o di curatela,

rispettivamente previste agli artt. 4 e 5 del T.U., le dichiarazioni e le sottoscrizioni sono rese, in loro vece, dai soggetti e con le modalità indicati negli stessi articoli e nell'art. 3 del presente regolamento.

2.bis 3 – Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ad esempio, possono certificare:

- a) di essere l'erede legittimo del de cuius;
- b) di non essere intereressato da procedure concorsuali (fallimento);
- c) di aver condonato un abuso edilizio;
- d) di possedere i requisiti per l'esenzione del bollo auto;
- e) di non essere soggetto all'imposta sui redditi, ecc.

3- TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

3.1- I controlli possono essere preventivi o successivi. I primi sono compiuti durante l'iter procedurale; i secondi dopo l'adozione dei provvedimenti. Nel caso di controlli successivi all'adozione di un provvedimento, sono sottoposte a verifica esclusivamente le dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari dello stesso.

3.2 Devono essere controllate prioritariamente le autocertificazioni finalizzate ad ottenere benefici economici, agevolazioni e sovvenzioni e quelle prodotte nell'ambito delle procedure di gara.

3.3 Ogni volta che sussistano ragionevoli dubbi, debbono essere eseguiti i controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate per l'attivazione o nell'ambito del procedimento.

3.4 I controlli possono essere eseguiti su tutte le certificazioni presentate (controllo puntuale) o a campione.

3.5 Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero di dichiarazioni non veritiere sia elevato, si dovrà ricorrere ad un controllo puntuale o all'allargamento del campione.

4. MODALITÀ DEI CONTROLLI

4.1- I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dagli uffici della Comunità Montana consultando direttamente gli archivi dell'amministrazioni certificante (controllo diretti) ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (controlli indiretti).

5. IRREGOLARITÀ ED OMISSIONI

5.1- Qualora le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, come previsto al punto 3.2, ritenute incidenti sul buon esito dell'istruttoria e non costituenti falsità, il responsabile del procedimento dà notizia delle stesse

all'interessato, inviandolo alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine di 15 giorni; in caso di non ottemperanza all'invito, il procedimento non ha seguito .

6. FALSITÀ DELLE DICHIARAZIONI

6.1- Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive all'atto di notorietà, il Responsabile del Servizio interessato è tenuto a trasmettere senza indugio gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

6.2- Nell'ipotesi prevista al precedente comma, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

7. SOGGETTI TENUTI ALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

7.1- I soggetti tenuti all'attività di controllo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono i Responsabili del Procedimento della Comunità Montana.

7.2 I predetti Responsabili dovranno dare conto dell'attività di controllo svolta, al rispettivo Dirigente.

8. CONTROLLO PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI

8.1- Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi e pubblici registri, gli uffici della Comunità Montana, ove ciò sia reso possibile dalle apparecchiature informatiche a disposizione, sono tenuti a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, rilasciando apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso.

8.2- Gli uffici della Comunità Montana sono tenuti inoltre a fornire alle amministrazioni procedenti, attraverso strumenti informatici o telematici, entro il termine ragionevole da queste stabilito e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri in proprio possesso.

8.3- Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che applicano le disposizioni sulla semplificazione amministrativa, il dipendente della Comunità Montana competente al rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuto a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati in proprio possesso.

